



**STUDIO PIRINU**  
**Consulenti del Lavoro**

**DOTT. GIUSEPPE PIRINU** Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571  
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212  
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D  
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: [info@studiopirinu.it](mailto:info@studiopirinu.it)

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

*n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

**Ai Sig.ri Clienti dello Studio**

*Circolare n. 18 del 27.11.2023*

**OGGETTO: Trasferte e Rimborsi Spese Documentate – Corretto Utilizzo.**

Stante la presenza, in alcuni casi, di erogazioni da pagare ai lavoratori e segnalateci come **Indennità di Trasferta e/o Rimborsi Spese Documentate**, ci è sembrato corretto evidenziare nel modo migliore e sintetico la natura di questi istituti. È bene sottolineare che il loro utilizzo illecito è pesantemente sanzionato sotto il profilo fiscale, previdenziale/assicurativo e, **secondo i casi, anche penale (cfr. nostra circolare n. 13/2018)**.

Bisogna, in via preliminare, considerare che per **TRASFERITA** si intende l'esercizio della **prestazione lavorativa** da parte del dipendente-collaboratore **al di fuori della sede ordinaria di lavoro**, come individuata nel contratto individuale sottoscritto con il lavoratore. Va da sé, dunque, che lo spostamento dall'abitazione alla sede di lavoro (e viceversa) non configurerà una trasferta come normativamente definita e comporterà la tassazione in capo al lavoratore delle somme eventualmente a questo titolo corrisposte dal proprio datore di lavoro.

Per definirne il trattamento tributario, previdenziale ed assicurativo, è necessario **distinguere le trasferte a seconda che avvengano entro o al di fuori del Comune sede di lavoro**.

➤ **LE TRASFERTE ENTRO IL TERRITORIO COMUNALE**

Le indennità per le trasferte nell'ambito del territorio comunale comprovate dai documenti provenienti dal lavoratore concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Ne consegue dunque che per le trasferte entro il Comune della sede lavorativa è **ordinariamente** prevista la tassazione e l'assoggettamento ai contributi, nonché ai premi INAIL, delle indennità indipendentemente dall'ampiezza del territorio del Comune stesso.

➤ **LE TRASFERTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE**

Le indennità percepite per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale sono escluse dall'imponibile fiscale e previdenziale/assicurativo del dipendente/collaboratore qualora **non superino** l'importo giornaliero pari ad euro 46,48, elevato ad euro 77,47 per le trasferte effettuate all'estero.

Qualora il lavoratore sia un "TRASFERTISTA FISSO", ovvero sia un soggetto che per contratto è obbligato a svolgere la sua attività **sempre** in luogo diverso rispetto alla sede aziendale (es. gli autisti degli autoarticolati o gli impiantisti), il regime di tassazione fiscale e previdenziale sarà del 50% della intera indennità.

Occorre ricordare, inoltre, che gli importi delle indennità di trasferta discendono dalla previsione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e che, nonostante si usi sovente il termine “trasferta forfettaria”, nel caso dei trasferisti non appare prudente riconoscere al lavoratore importi detassati oltre il limite previsto dai predetti contratti. È appena il caso di ricordare che la situazione di “trasferta” deve essere comprovata in caso di accertamento da parte degli organi competenti. Si consiglia pertanto di conservare ogni documento attestante lo spostamento del lavoratore/collaboratore (ordinativi di lavoro, documenti di viaggio, etc.).

Quanto ai “rimborsi di spese documentate” si ricorda che tali erogazioni (ad esempio rimborso di quanto anticipato dal dipendente per conto dell’azienda a titolo di spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) non concorreranno a formare il reddito imponibile del lavoratore/collaboratore, indipendentemente dall’importo dello stesso, **purché siano comprovati da idonea documentazione** (ricevute fiscali, schede carburante etc.).

Qualche volta succede che oltre al **rimborso analitico delle spese di vitto O alloggio** si eroghi anche una **indennità di trasferta**. Si tratta del c.d. “rimborso misto”. In altri termini è possibile che il datore di lavoro riconosca in aggiunta un’indennità di trasferta forfettaria esente da tassazione nel limite di € 30,99 al giorno in luogo, in questo caso specifico, delle € 46,48.

Nel caso di **rimborso analitico delle spese di vitto E alloggio** è possibile che il datore di lavoro riconosca in aggiunta anche un’indennità di trasferta forfettaria esente da tassazione nel limite di 15,49 euro al giorno in luogo, pure in questo caso specifico, delle 46,48 euro.

**In seguito a sopravvenuti chiarimenti è stato accertato che sia sempre meglio indicare le trasferte anche nella sezione “presenze” del Libro Unico del Lavoro (LUL). Pertanto, vi preghiamo di voler indicare nella giornaliera anche i singoli giorni in cui i lavoratori risultano in trasferta. Oltre ciò vi invitiamo a precisare sempre se questi abitualmente, e non sporadicamente, prestino attività fuori dal territorio comunale e se vengono erogati rimborsi di spese documentate riferite a viaggio, vitto e alloggio.**

È fondamentale, pertanto, con riferimento alle trasferte e ai rimborsi spese che - lo ricordiamo - devono essere sempre evidenziati mensilmente nelle giornaliere comunicate allo Studio, conservare tutte le pezze giustificative che possano in caso di ispezione documentare gli importi indicati nei prospetti di paga, così da poter giustificare il non assoggettamento a contributi, ritenute fiscali e premi INAIL di tali erogazioni.

Lo Studio, naturalmente, rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore ragguaglio dovesse rendersi necessario.

L’occasione, naturalmente, è gradita per salutarvi cordialmente.

  
DOTT. GIUSEPPE PIRINU